

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Art. 2 Sede delle sedute

TITOLO II INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art.3 Adempimenti della prima seduta

Art.4 Elezione e Revoca del Presidente del Consiglio Comunale

Art.5 Giuramento del Sindaco e presentazione della Giunta Comunale

Art.6 Linee programmatiche

Art.7 Indirizzi per le nomine dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni

TITOLO III GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI

CAPO I Gruppi Consiliari

Art. 8 Gruppi Consiliari - composizione

Art. 9 Presidenza dei Gruppi Consiliari

Art. 10 Gruppo misto

Art. 11 Sede dei Gruppi

CAPO II Commissioni Consiliari

Art. 12 Istituzione delle Commissioni Consiliari permanenti

Art. 13 Composizione e nomina delle Commissioni permanenti

Art. 14 Sostituzioni

Art. 15 Presidenza e convocazione delle Commissioni

Art. 16 Funzionamento delle Commissioni

Art. 17 Funzioni delle Commissioni

Art. 18 Pubblicità dei lavori

Art. 19 Partecipazione alle sedute

Art. 20 Richieste di parere di altre Commissioni

Art. 21 Lavori, nomina relatori ed approvazione pareri

Art. 22 Commissioni di studio

Art. 23 Compensi ai componenti

TITOLO IV Conferenza dei Capigruppo

Art. 24 Funzioni della Conferenza dei Capigruppo

Art. 25 Funzionamento della Conferenza dei Capigruppo

TITOLO V DIRITTI DEI CONSIGLIERI

Art. 26 Iniziativa dei Consiglieri nella gestione dell'Ordine del Giorno

Art. 27 Interrogazioni, e mozioni

Art. 28 Contenuto, forma e tempo delle interrogazioni.

Art. 29 Regolamentazione interrogazioni orali

Art. 30 Risposta alle interrogazioni

Art. 31 Contenuto e forma delle mozioni

Art. 32 Trattazione congiunta di mozioni/ interrogazioni

Art. 33 Discussione delle mozioni

Art. 34 Richiesta di convocazione del Consiglio

Art. 35 Documentazione ed accesso agli uffici.

Art. 36 Proposte di deliberazione

Art. 37 Mozione di Sfiducia
Art. 38 Dimissioni e decadenza
Art.39 Gettoni di presenza ed indennità di funzione

TITOLO VI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 40 li Presidente del Consiglio Comunale

TITOLO VII DISCIPLINA DELLE SEDUTE

Art. 41 Esposizione delle Bandiere
Art. 42 Sedute del Consiglio Comunale
Art. 43 Disciplina del pubblico - Ordine delle sedute
Art. 44 Convocazione - Ordine del Giorno
Art. 45 Deposito e consultazione degli atti relativi agli oggetti iscritti all'ordine del giorno
Art. 46 Numero legale - Apertura Seduta - Scrutatori

TITOLO VIII SVOLGIMENTO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 47 Dichiarazioni in apertura di seduta
Art. 48 Trattazione affari
Art. 49 Esame proposte di deliberazioni
Art. 50 Ordine della discussioni
Art. 51 Disciplina della discussione
Art. 52 Mozione d'ordine
Art. 53 Fatto personale
Art. 54 Proposte pregiudiziali
Art. 55 Ordine del giorno sugli affari
Art. 56 Chiusura di discussione

TITOLO IX DICHIARAZIONI DI VOTO E VOTAZIONI

Art. 57 Dichiarazioni di voto e ordine delle votazioni
Art. 58 Forma delle votazioni
Art. 59 Votazione per appello nominale
Art. 60 Votazione per scrutinio segreto
Art. 61 Divieto di interventi durante la votazione e proclamazione dell'esito
Art. 62 Approvazione delle proposte
Art. 63 Revoca o modifica di precedenti deliberazioni
Art. 64 Verifica numero legale
Art. 65 Deliberazioni immediatamente eseguibili

TITOLO X DISPOSIZIONI FINALI

Art. 66 Entrata in vigore
Art. 67 Pubblicazione/Diffusione

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto dei Regolamento

1. Il funzionamento e l'organizzazione del consiglio comunale sono disciplinati dalle Leggi dello Stato, *dell'Unione europea*, dallo Statuto e dal presente regolamento.

Art. 2 Sede delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale si tengono nella sala consiliare presso la Casa Comunale. Il Presidente può disporre, in via eccezionale, che adunanza del Consiglio si svolga in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dalla indisponibilità della medesima o da ragioni di carattere amministrativo o sociale che facciano ritenere opportuna la riunione del Consiglio in sede diversa dalla propria.
2. La Sala delle adunanze sarà aperta almeno un'ora prima di quella indicata per l'inizio della seduta. Il pubblico e i rappresentanti della stampa avranno accesso nella parte loro riservata. Qualora la riunione del consiglio abbia luogo in sede diversa, dovrà sempre riservarsi, sia al pubblico che ai rappresentanti della stampa, una parte della sala.

TITOLO II INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art.3 Adempimenti della prima seduta

1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco neoeletto e presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del Presidente del Consiglio Comunale.
2. Nella prima seduta il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione degli eletti ai fini della loro convalida.

Art. 4 Elezione e revoca del Presidente del Consiglio Comunale

1. L'elezione del Presidente del Consiglio Comunale avviene in conformità alle norme dell'art.12 dello Statuto.
2. Su proposta motivata e sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri il Presidente può essere revocato dalla carica con la maggioranza qualificata di due terzi dei consiglieri assegnati.

Art. 5 Giuramento del Sindaco e presentazione della Giunta Comunale

1. Dopo la nomina del Presidente, il Sindaco presta giuramento e comunica la composizione della Giunta.

Art. 6 Linee programmatiche

- I. Il documento deve essere depositato presso la Segreteria Generale almeno cinque giorni prima della convocazione del Consiglio e messo a disposizione dei consiglieri.

Art. 7 Indirizzi per le nomine dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni

- I. Il Consiglio, nella prima seduta immediatamente successiva alle elezioni definisce gli indirizzi per le nomine e le designazioni dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, in

conformità a quanto previsto *dalla* vigente legislazione in materia di enti locali.

TITOLO III

GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI

CAPOI

Gruppi Consiliari

Art. 8

Gruppi Consiliari - composizione

1. I gruppi consiliari sono costituiti da un numero di consiglieri non inferiore a tre. Tutti i Consiglieri devono appartenere ad un gruppo consiliare o al gruppo consiliare misto.
2. E' consentita la costituzione di gruppi consiliari formati da un solo consigliere quale unico eletto in una lista che abbia partecipato con proprio simbolo alle elezioni comunali. Ha diritto a rimanere da solo anche se intendesse, successivamente, cambiare denominazione.
Nel caso in cui il movimento o il partito politico che abbia dato vita ad una lista, subisca modifiche o scissioni, il gruppo costituitosi all'inizio del mandato amministrativo, anche se rappresentato da un solo consigliere, rimane tale a tutti gli effetti.
3. Nel corso del mandato non possono essere costituiti nuovi gruppi formati da un singolo consigliere, oltre quelli discendenti direttamente dalle elezioni, ad eccezione del gruppo misto.
4. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare. Il consigliere che intenda appartenere ad un gruppo costituito, diverso da quello della lista in cui è stato eletto, ne dà comunicazione al Presidente, allegando dichiarazione scritta di accettazione da parte del gruppo cui intende aderire.
5. I singoli gruppi, entro il giorno precedente alla prima riunione di consiglio, devono comunicare per iscritto al Presidente il nome del Capogruppo. Il Presidente porterà in comunicazione al Consiglio nella prima seduta le designazioni dei Capigruppo ricevute. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Presidente le eventuali variazioni.
6. Delle eventuali successive modifiche il Presidente prende formalmente atto e ne dà comunicazione al Consiglio, entro la prima riunione utile dello stesso.
I cambiamenti di Capo Gruppo vengono comunicati al Presidente del Consiglio Comunale con documento scritto e firmato da almeno la maggioranza del gruppo consiliare interessato.
7. Qualora tre o più consiglieri intendessero procedere alla costituzione di un nuovo gruppo, dovranno darne comunicazione al Presidente con lettera sottoscritta da tutti gli aderenti indicando il nome del capogruppo.

Art. 9

Presidenza dei Gruppi Consiliari

1. Ciascun gruppo elegge il proprio Capo gruppo e ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio nei termini indicati all'articolo 8 del presente regolamento.
In assenza di tale comunicazione entro le 24 ore dalla prima riunione del Consiglio Comunale o dalla vacanza, sarà considerato capogruppo il Consigliere anziano (colui che ha riportato il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano di età).
2. Il Consiglio Comunale riconosce che il Capogruppo dimissionario che non abbandona il gruppo di appartenenza, senza che il gruppo indichi il sostituto, ne esercita le funzioni fino alla designazione del nuovo.

Art. 10
Gruppo misto

1. Il consigliere comunale che all'inizio del mandato non dichiara la sua appartenenza ad un gruppo è inserito d'ufficio nel Gruppo misto. Qualora un consigliere, nel corso del mandato, si dimetta dal gruppo di appartenenza senza dare comunicazione di adesione ad altro gruppo costituito nel rispetto delle norme di cui al precedente articolo, confluisce automaticamente nel gruppo misto.
2. Quando il numero dei consiglieri componenti il gruppo misto è uguale o superiore a due, funge da coordinatore il Consigliere più anziano di età, fatta salva diversa designazione espressa di comune accordo se composto di due membri, sottoscritta dalla maggioranza dei consiglieri.

Art. 11 Sede
dei Gruppi

1. I Gruppi Consiliari potranno utilizzare i locali presso il Palazzo Comunale necessari allo svolgimento delle proprie attività.

CAPO II
Commissioni Consiliari

Art. 12
Istituzione delle Commissioni Consiliari permanenti

1. *E' istituita la commissione permanente per la Trasparenza e Controllo sugli atti.*
2. *Possono essere istituite le seguenti, ulteriori commissioni consiliari permanenti:*
 - *Programmazione, Bilancio e Finanze*
 - *Cultura - Pubblica Istruzione - Servizi Sociali - Sport - Turismo*
 - *Lavori Pubblici - Edilizia - Urbanistica - Ambiente*
3. *Il Consiglio Comunale procede entro 30 giorni dalla data dell'insediamento e subito dopo la costituzione dei gruppi consiliari, alla costituzione delle commissioni permanenti, di cui al comma 1. del presente articolo, i cui componenti restano in carica per tutta la durata del Consiglio stesso. Nella stessa seduta si procede alla nomina dei componenti.*
4. *Il consiglio comunale, in esercizio della facoltà di cui al comma 2. del presente articolo, può procedere alla istituzione delle ulteriori commissioni permanenti nel corso del mandato consiliare, nominandone i componenti con la stessa deliberazione di costituzione.*

Art. 13
Composizione e nomina delle Commissioni permanenti

1. Le commissioni sono composte da consiglieri comunali scelti con criterio proporzionale e con l'obbligo di garantire in ciascuna commissione la presenza di un rappresentante della minoranza e, ove sia possibile, rispettando il criterio della pari opportunità *ai sensi della legislazione vigente in materia.*
2. Ciascuna commissione, composta di almeno n. 5 Consiglieri, di cui 3 di maggioranza, nomina al suo interno il Presidente.
3. Ogni Consigliere può far parte contemporaneamente di più commissioni consiliari. Il Presidente del Consiglio comunale partecipa alle sedute delle commissioni.
4. Alle commissioni possono partecipare se invitati e con diritto di parola, il Sindaco, i Consiglieri, gli Assessori e i Dirigenti.

Art. 14
Sostituzioni

1. Il consigliere, che non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione, può farsi sostituire da altro Consigliere del suo gruppo; la sostituzione, disposta dal Capogruppo di appartenenza è comunicata al Presidente della Commissione prima della seduta.
2. Il Consiglio comunale procede alle sostituzioni che si rendano necessarie per dimissioni,

scadenza od altro impedimento dei componenti in carica.

Art. 15

Presidenza e convocazione delle Commissioni

1. Il presidente di ciascuna commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno, con voto palese, a maggioranza dei voti dei componenti.
2. L'elezione del presidente avviene nella prima riunione della commissione convocata dal Presidente del Consiglio comunale.
3. In caso di assenza del Presidente della commissione consiliare questi viene sostituito dal consigliere più anziano.
4. Il Presidente della Commissione comunica al Presidente del Consiglio, entro cinque giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti, la propria nomina.
5. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni Consigliere che partecipa alla Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il Consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla commissione.
6. Il Presidente del Consiglio Comunale può provvedere direttamente alla convocazione delle commissioni, qualora, nonostante ripetuti inviti, non abbia provveduto il presidente della commissione. I membri della commissione, espressione dei gruppi consiliari che rappresentano almeno un quinto dei consiglieri in carica, possono richiedere al Presidente della commissione stessa, in forma scritta e con l'indicazione degli argomenti da trattare, la convocazione. La riunione è tenuta entro dieci giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.
7. Le convocazioni anche di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi anche via e-mail ai componenti della Commissione, nel loro domicilio, almeno quattro giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza.

Art. 16

Funzionamento delle Commissioni

1. La riunione delle commissioni è valida quando sono presenti almeno tre consiglieri compreso il presidente.
2. Il Presidente della commissione, accertata la mancanza del numero legale, può rinviare la seduta, ovvero sospenderla per un tempo non superiore ad un'ora. Il Presidente dichiara deserta la seduta, qualora dopo la sospensione, la Commissione non raggiunga il numero legale.

Art. 17

Funzioni delle Commissioni

1. Le Commissioni consiliari permanenti svolgono attività conoscitiva, propositiva e preparatoria, nella materia di competenza del Consiglio, esaminano ed approfondiscono proposte di deliberazione e le altre questioni sottoposte all'esame del Consiglio.
2. Le Commissioni possono inoltre svolgere studi e ricerche, con le modalità e i limiti stabiliti dal regolamento.
3. Il Sindaco può trasmettere, perché vengano approfondite dalle singole commissioni, istanze, reazioni e proposte dei cittadini.
4. Il Sindaco e la Giunta chiedono alle Commissioni, quando lo ritengano opportuno, pareri preliminari di natura non vincolante in ordine a specifiche iniziative che si intendono perseguire.
5. Le Commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio, alle stesse assegnati dal Presidente del Consiglio o dal Consiglio stesso o richiesti dalla Commissione. Sono sottoposte obbligatoriamente all'esame delle Commissioni le proposte di deliberazione sulle quali siano stati espressi pareri non favorevoli dai responsabili dei servizi secondo la vigente legislazione in materia di enti locali o non sia stata rilasciata l'attestazione di copertura finanziaria di cui allo stesso articolo. Le eventuali osservazioni delle Commissioni devono essere comunicate al Presidente del Consiglio comunale.

6. Le Commissioni provvedono all'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma nel più breve tempo.

7. Le Commissioni hanno potestà d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al Presidente del Consiglio comunale per la trasmissione agli Uffici competenti per l'istruttoria e per conoscenza al Sindaco e all'Assessore al ramo.

Art. 18

Pubblicità dei lavori

1. Le sedute delle Commissioni sono di regola pubbliche. Il Presidente convoca la Commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare grave nocumento agli interessi del Comune.

Art. 19

Partecipazione alle sedute

1. Le Commissioni possono invitare alle sedute, a titolo consultivo, quelle forme associative comunali nei cui organi figurano rappresentanti del Comune o del Consiglio comunale. Possono inoltre invitare i rappresentanti di Enti, Associazioni e cittadini la cui presenza può, comunque, essere di ausilio ai lavori delle Commissioni.

Art. 20

Richieste di parere di altre Commissioni

1. Il Presidente del Consiglio, nel caso di proposta riguardante materie di competenza di più commissioni o di dubbia competenza, rimette la proposta alla Commissione di competenza prevalente o a più Commissioni, promuovendo, se del caso, anche riunioni congiunte.

2. La seduta, nel caso di riunione congiunta, è presieduta dal Presidente di Commissione più anziano di età.

Art. 21

Lavori, nomina relatori ed approvazione pareri

1. Nelle Commissioni di norma non si procede a votazioni, ma si dà atto della unanimità e della diversità dei pareri.

2. I pareri scritti ed orali, nel caso in cui non sia raggiunta l'unanimità, possono essere presentati in aula da ogni membro che vorrà esprimere la sua posizione.

Art.22

Commissioni di studio

1. Il Consiglio Comunale può conferire alle commissioni permanenti incarico di studiare piani e programmi di rilevanza straordinaria, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto, provvedendo, per tale specifico fine, ad assicurare alle Commissioni l'opera dei dipendenti comunali e di esperti esterni, che hanno riconosciuta competenza nelle materie da trattare, scelti dal Consiglio nella deliberazione d'incarico, *senza varianza della spesa*. Con la deliberazione d'incarico sono stabilite le modalità e la durata dello stesso e, in via definitiva, le competenze dovute ai membri esterni, i tempi di pagamento e la copertura finanziaria a carico del bilancio dell'ente, *se prevista secondo le disposizioni della vigente legislazione in materia di conferimento di incarichi a soggetti esterni*.

Il Presidente della commissione riferisce al Consiglio, periodicamente, sullo stato dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.

Art. 23

Compensi ai componenti

1. Nessun compenso è corrisposto ai componenti delle commissioni consiliari e conseguentemente ogni disposizione regolamentare difforme deve intendersi automaticamente abrogata.

TITOLO IV

CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

Art. 24

Funzioni della Conferenza dei Capigruppo

1. La conferenza permanente dei Capigruppo, presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale, è l'organo di coordinamento delle attività dei gruppi in seno al consiglio comunale.
2. La conferenza dei capogruppo, in particolare, si pronuncia su:
 - a) le questioni attinenti all'ordine dei lavori, alla programmazione ed al calendario delle sedute ed all'organizzazione dei lavori del Consiglio;
 - b) le questioni procedurali e di interpretazione delle norme del Regolamento;
 - c) le comunicazioni da rivolgere al Consiglio Comunale e le istanze che i Capogruppo possono rappresentare in merito alle esigenze dei rispettivi gruppi;
 - d) quant'altro è attribuito alla competenza di essa dal presente Regolamento.
3. Il Sindaco può sottoporre al parere della Conferenza dei Capogruppo, prima dell'iscrizione del Consiglio, argomenti di particolare interesse o delicatezza.
4. La Conferenza dei Capogruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dal Consiglio comunale con appositi incarichi. Le proposte e i pareri della Conferenza sono illustrati al Consiglio dal Presidente.

Art. 25

Funzionamento della Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio o in caso di suo impedimento o assenza dal Consigliere anziano. Alla riunione possono partecipare, se richiesti, il Sindaco o il Vice Sindaco, il Segretario Generale e i Dirigenti, nonché tutti coloro la cui presenza è dalla Conferenza stessa ritenuta necessaria per fornire chiarimenti e notizie utili.
2. La conferenza è inoltre convocata dal Presidente quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da due o più capi-gruppo, rappresentanti almeno 1/5 dei Consiglieri Comunali.
3. La riunione della Conferenza dei Capogruppo si ritiene validamente costituita se sono presenti almeno tre capigruppo ed è rappresentata la metà dei Consiglieri.
4. I capigruppo, quando siano impossibilitati ad intervenire personalmente, hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza.
5. Il presidente assicura ai gruppi quanto necessario ai consiglieri per l'esercizio delle proprie funzioni, secondo le indicazioni espresse dalla conferenza dei Capogruppo.

TITOLO V

DIRITTI DEI CONSIGLIERI

Art. 26

Iniziativa dei Consiglieri nella gestione dell'Ordine del Giorno

1. I Consiglieri Comunali hanno, su ogni proposta sottoposta a deliberazione del Consiglio, diritto di iniziativa, che viene esercitato:
 - a) con la richiesta di trattazione urgente, proponendo un'inversione dell'ordine del giorno;
 - b) con la proposta di sospensiva e/o rinvio;
 - c) con la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno.
2. Costituiscono emendamenti, che devono essere presentati per iscritto, le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo delle proposte di deliberazioni, di ordini del giorno e di mozioni. Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa.
3. Le proposte di emendamenti pervenute almeno due giorni prima della seduta di consiglio sono subito trasmesse dal Presidente del consiglio al Segretario Generale che le trasmette, a sua volta, ai Dirigenti degli Uffici competenti per materia affinché questi provvedano alla relativa istruttoria e ad esprimere i relativi pareri di competenza previsti dalla vigente legislazione in materia di enti locali, nonché per acquisire il parere del Collegio dei Revisori. Qualora la proposta di emendamenti sia presentata nel corso della seduta di consiglio e non sia possibile acquisire in tale sede i pareri di cui innanzi l'argomento viene sospeso e rinviato alla successiva seduta.

Art. 27

Interrogazioni, e mozioni

1. I Consiglieri possono presentare interrogazioni e mozioni su argomenti che concernano l'attività del Comune, o che interessino, comunque, la vita culturale, politica, economica, sociale e civile.

Art. 28

Contenuto, forma e tempo delle interrogazioni.

1. L'interrogazione consiste nella domanda fatta al Sindaco e per conoscenza al Presidente del Consiglio ed intesa a conoscere se un determinato fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta e se sia esatta, se si intenda dare al Consiglio notizia su determinati documenti e informazioni sull'attività dell'Amministrazione, ovvero sia stata presa o si intenda prendere alcuna risoluzione su determinati oggetti.
2. L'interrogazione deve essere formulata in modo chiaro e conciso e dovrà essere trasmessa al Sindaco e per conoscenza al Presidente del consiglio per iscritto almeno sette giorni prima dell'adunanza perché possa essere inserita all'ordine del giorno qualora sia richiesta la trattazione in aula.
3. Allo svolgimento delle interrogazioni è destinata un'ora della seduta. Le eventuali interrogazioni rimaste da trattare si intendono rinviate alla successiva seduta del Consiglio Comunale.

Art. 29

Regolamentazione interrogazioni orali

1. Possono essere presentate direttamente in seduta di consiglio interrogazioni orali, al termine del tempo destinato allo svolgimento delle interrogazioni scritte, con le stesse finalità di cui all'art. 28 comma primo del presente regolamento, ed esclusivamente su fatti, questioni o problematiche che rivestono carattere di straordinarietà, di urgenza e/o di improrogabilità tali che una risposta tardiva ne inficerebbe l'utilità e l'efficacia.
2. Alla presentazione delle "interrogazioni orali" è destinato un tempo massimo di 15 minuti.
3. Le interrogazioni orali non illustrate o alle quali non è stata data risposta immediata saranno poste all'ordine del giorno della seduta di consiglio successiva, salva diversa determinazione del proponente. Per le interrogazioni orali alle quali è stata data risposta immediata non può essere richiesta risposta scritta.
4. Il proponente formula la domanda in modo molto conciso alla quale può essere fornita risposta nell'immediato, ancorché parziale, proprio in considerazione del carattere di urgenza.

5. Nel caso in cui siano necessari approfondimenti o assunzioni di notizie tecnico/amministrative specifiche a completamento della risposta, l'interrogazione potrà essere depositata in forma scritta, presso la Presidenza del Consiglio Comunale, nei tempi e nei modi previsti per l'iscrizione all'ordine del giorno della successiva seduta.
6. Ciascun consigliere ha la facoltà di presentare una sola interrogazione orale.

Art. 30

Risposta alle interrogazioni

1. In merito alla risposta ricevuta, l'interrogante ha facoltà di replicare dichiarando se è soddisfatto, non soddisfatto o parzialmente soddisfatto e dispone di 3 minuti per fornire motivazioni senza introdurre elementi nuovi o difformi rispetto all'oggetto dell'interrogazione, restando assolutamente inibito l'intervento da parte di altri Consiglieri. Qualora non siano soddisfatti della risposta ricevuta potranno chiedere che la loro interrogazione sia posta all'ordine del giorno della successiva seduta del Consiglio.
2. Qualora l'interrogante non si trovi presente alla lettura della sua domanda, l'interrogazione sarà iscritta all'ordine del giorno della successiva riunione del Consiglio.
3. La risposta potrà dar luogo soltanto a replica breve dell'interrogante, esclusivamente per dichiarare se sia o meno soddisfatto, senza porre ulteriori quesiti restando assolutamente inibito l'intervento da parte di altri Consiglieri.
4. Qualora l'interrogazione sia stata sottoscritta o formulata da più Consiglieri, potrà parlare il primo firmatario e in sua mancanza uno degli altri firmatari per illustrare la interrogazione, o per la dichiarazione successiva di cui al comma precedente.

Art. 31

Contenuto e forma delle mozioni

1. La mozione è intesa a promuovere, da parte del Consiglio Comunale, una pronuncia o una decisione su un argomento, ovvero un voto diretto a sollecitare od impegnare l'attività dell'Amministrazione secondo un determinato orientamento e consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più Consiglieri, presentato al Presidente almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza del Consiglio.
2. La mozione comporta sempre l'espressione di un voto deliberativo a conclusione del dibattito.

Art. 32

Trattazione congiunta di mozioni/ interrogazioni

1. Mozioni e interrogazioni relative a fatti od argomenti analoghi o tra loro connessi possono formare oggetto di trattazione congiunta, previo assenso dei relativi firmatari.

Art. 33

Discussione delle mozioni

- 1 La discussione della mozione, dopo che il Presidente ne avrà dato lettura, si apre con la sua illustrazione da parte di uno dei proponenti e si svolge secondo quanto previsto dall'art.52.

Art. 34

Richiesta di convocazione del Consiglio

1. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio Comunale *entro il termine di giorni 20 e, comunque, entro quello stabilito dalla vigente legislazione in materia di enti locali*, quando lo richiedano almeno un quinto dei Consiglieri o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste che dovranno essere corredate della relativa documentazione.

2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta dei Consiglieri, indirizzata al Presidente, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'Ente.

Art. 35

Documentazione ed accesso agli uffici.

1. I Consiglieri Comunali, ai fini dell'espletamento del proprio mandato, hanno diritto di accesso agli uffici e diritto di ottenere copia degli atti.
2. Gli atti d'ufficio sono conservati con modalità tali da renderne agevole la consultazione da parte degli aventi diritto; il Dirigente del Servizio è il responsabile del procedimento. Qualora siano richieste copie di atti la loro consegna dovrà essere effettuata con la massima sollecitudine e comunque entro dieci giorni dalla richiesta scritta.

Art. 36

Proposte di deliberazione

1. Le proposte di deliberazione avanzate anche da un solo Consigliere, nel rispetto delle norme previste per il procedimento concernente le proposte di deliberazione, seguono il normale iter delle delibere adottate dalla Giunta, e devono essere iscritte all'ordine del giorno del Consiglio entro il termine di trenta giorni dalla loro presentazione.

Art. 37

Mozione di Sfiducia

1. Per quanto attiene la mozione di sfiducia al Sindaco *si rinvia a quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di enti locali.*

Art. 38 Dimissioni e decadenza

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate per iscritto al Presidente del Consiglio Comunale tramite l'assunzione al protocollo.
2. La decadenza per la mancata partecipazione alle sedute viene pronunciata dal consiglio comunale secondo quanto previsto dall'art. 17 comma 5 dello Statuto.

Art.39

Gettoni di presenza ed indennità di funzione

1. I Consiglieri hanno diritto a percepire un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta di consiglio.
2. *La quantificazione dell'ammontare del gettone di presenza e le modalità della relativa erogazione sono disciplinate dalla vigente legislazione in materia di enti locali; in caso di eventuali alternative di sistema di erogazione contemplate da quest'ultima, i consiglieri interessati presenteranno apposita opzione scritta.*

TITOLO VI

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 40

Il Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela le prerogative, assicura lo svolgimento delle funzioni affidate al medesimo dalla legge e dallo statuto.
2. Il Presidente provvede a garantire un libero ed efficace funzionamento dell'assemblea consiliare e dispone che i lavori si svolgano nell'osservanza del presente regolamento.
3. Qualora, nel corso delle sedute, si presentino situazioni che non siano disciplinate dalla Legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, la decisione è adottata dal *Consiglio*.

4. In conformità alle funzioni attribuitegli dallo statuto, il Presidente:
 - a) convoca il Consiglio, stabilisce l'ordine del giorno, *sentita la Conferenza dei capigruppo in ordine agli atti non obbligatori per legge*, presiede le adunanze;
 - b) dirige i lavori del Consiglio, adottando i provvedimenti necessari per un corretto ed efficace funzionamento dell'organo;
 - c) tutela le prerogative ed assicura l'esercizio dei diritti dei consiglieri;
 - d) cura la costituzione e vigila sul funzionamento delle commissioni consiliari;
 - e) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo;
 - f) esercita le funzioni attribuitegli dallo statuto e dal presente regolamento.
5. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento.
6. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei suoi componenti.
7. Fatte salve le competenze del Segretario Generale, il Presidente del Consiglio comunale si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, dell'ufficio di Segreteria del Consiglio.
8. Le competenze del Presidente sono esercitate, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere anziano.

TITOLO VII DISCIPLINA DELLE SEDUTE

Art. 41 Esposizione delle Bandiere

1. Nel giorno fissato per la seduta del Consiglio Comunale dovranno essere esposte, all'esterno del Palazzo Municipale, la Bandiera Nazionale, la Bandiera Europea e la Bandiera Comunale.

Art. 42 Sedute del Consiglio Comunale

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche eccettuati i casi in cui con deliberazione motivata sia altrimenti stabilito. *I lavori e le risultanze dei lavori del Consiglio Comunale possono essere diffuse anche attraverso i canali radio-televisivi e informatici, nel rispetto della posizione dei singoli consiglieri e dei vari addetti ai lavori, che potranno comunicare la propria volontà di non essere ripresi; il pubblico è avvertito delle riprese eventualmente a condursi in conformità alla disciplina legale in materia di tutela della riservatezza e dell'immagine in contestualità con l'atto di convocazione.*
2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni per le quali l'organo deliberante esercita una facoltà di apprezzamento e di valutazione della persona oggetto della delibera.
3. Il Consiglio, allorché nella trattazione di un affare in seduta pubblica si verifichi la situazione di cui al comma precedente, delibera a maggioranza dei voti espressi in forma palese, il passaggio

alla seduta segreta, dandone atto a verbale. Nel caso di seduta segreta è sospesa la registrazione magnetica e/o video; la verbalizzazione continuerà manualmente.

4. Oltre ai consiglieri, al Segretario ed al Vice-Segretario, gli Assessori, durante la seduta segreta possono restare in aula, se la stessa riguarda argomenti sui quali hanno diritto di intervenire nella discussione.
5. Nessuna persona estranea può, salvo espressa decisione del Consiglio, accedere durante le sedute alla parte dell'aula riservata al Consiglio stesso. Oltre al Segretario ed agli addetti ai servizi, potrà, a seconda delle esigenze comunicate dal Presidente del Consiglio, essere ammessa la presenza di funzionari comunali.

Art. 43

Disciplina del pubblico - Ordine delle sedute

1. Coloro che sono ammessi nella sala del Consiglio non possono portare armi di alcun genere, fatta eccezione per gli appartenenti alle Forze dell'ordine, qualora la presenza di queste ultime sia stata richiesta dal Presidente per motivi di ordine pubblico.
2. Le persone che assistono alle sedute del Consiglio devono mantenere un corretto contegno, osservare il silenzio ed astenersi da qualsiasi commento, *oltre che all'utilizzo non autorizzato di apparecchi fotografici e di registrazione, meccanici e/o digitali.*
3. Il Presidente per mantenere l'ordine delle sedute esercita i poteri che gli sono conferiti dalla legge e ha, a sua disposizione, la polizia locale.
4. Nelle sedute pubbliche il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare che venga espulso dall'uditorio chiunque sia causa di disturbo.

Art. 44

Convocazione - Ordine del Giorno

1. La convocazione del consiglio comunale per le riunioni, sia delle sessioni ordinarie, così come previsto dallo Statuto, che delle sessioni straordinarie è disposta dal Presidente con avviso scritto, notificato, *anche a mezzo posta elettronica*, a tutti i Consiglieri e al Sindaco almeno 5 giorni prima dell'adunanza nel caso di sessione ordinaria, 3 giorni prima nel caso di sessione straordinaria e 24 ore prima nel caso di urgenza. I suddetti termini devono essere calcolati partendo dal giorno successivo a quello iniziale e comprendendo quello finale. In tali termini sono comprese i giorni festivi ricorrenti per calendario. L'avviso di convocazione è notificato presso il domicilio eletto nel Comune di Sorrento dal Consigliere e contiene l'indicazione del giorno, ora, sede dell'adunanza di prima e seconda convocazione; l'avviso di convocazione fa parte integrante dell'ordine del giorno della seduta.
2. Della convocazione e dell'ordine del giorno è data comunicazione, a cura del Presidente del Consiglio comunale, all'Albo Pretorio *digitale*, *presente sul portale istituzionale* del Comune. La cittadinanza è avvertita mediante *pubblicazione della convocazione e dell'ordine del giorno sul portale istituzionale dell'ente, pagina principale, sezione "notizie"*.
3. *Il domicilio fisico del consigliere, salvo diversa indicazione espressa dell'interessato, coincide con il luogo di residenza e/o con quello di lavoro; presso il luogo di residenza la convocazione si perfeziona anche con la notifica a familiare, purchè convivente e capace; il domicilio digitale coincide con l'indirizzo istituzionale di pec in dotazione al consigliere o, in caso di mancata consegna, con quello di posta elettronica anche non certificata indicato dal consigliere o da questi abitualmente utilizzato.*

Nella ipotesi di temporanea assenza o di difficoltà tecnica di essere raggiunti presso il domicilio, *fisico o virtuale*, i consiglieri potranno indicare per iscritto al Segretario Generale *ulteriore* recapito presso cui devono essere notificati gli avvisi di convocazione e la persona o le persone autorizzate a riceverli.

4. Avranno di norma la precedenza di iscrizione, le surroghe di consiglieri dimissionari o decaduti o deceduti, le interrogazioni, l'eventuale approvazione dei verbali, le comunicazioni del Presidente e dei Presidenti di commissione le proposte del Sindaco e le mozioni, secondo l'ordine di presentazione; seguiranno, di regola, le ratifiche delle deliberazioni adottate dalla Giunta in via di urgenza attinenti alle variazioni di bilancio, quindi le proposte di sottoposizione delle deliberazioni della Giunta al controllo, ai sensi della vigente legislazione

in materia di enti locali, le proposte della Giunta, delle Commissioni, dei Consiglieri in ordine di presentazione, le istanze dei cittadini, sempre in ordine di presentazione. Per ultimi saranno iscritti gli oggetti da discutere in seduta segreta.

5. Qualora, nell'ambito dell'attribuzione propria del Consiglio Comunale secondo la vigente legislazione in materia di enti locali, si verifichi la necessità, evidenziata dal Sindaco, di trattare un consistente quantitativo di affari, il Presidente può disporre la convocazione di apposita ed esclusiva adunanza, nel rispetto delle stesse formalità indicate all'art.44 del presente Regolamento.

6. Spetta al Presidente del Consiglio Comunale, di concerto con il Segretario Generale, la verifica dell'ammissibilità delle interrogazioni e mozioni proposte per l'iscrizione all'ordine del giorno delle sedute di Consiglio, limitatamente alla loro compatibilità giuridica statutaria e regolamentare propria dell'Ente. Il Presidente del Consiglio Comunale informa tempestivamente il presentatore della contrarietà ad inserire nell'ordine del giorno la sua richiesta.

Art. 45

Deposito e consultazione degli atti relativi agli oggetti iscritti all'ordine del giorno

1. Gli atti relativi a ciascun argomento iscritto all'ordine del giorno sono *previamente caricati a sistema digitale in uso all'ente e contestualmente depositati in Segreteria Generale ad onere dei dirigenti dei singoli dipartimenti, debitamente sottoscritti in forma cartacea, qualora non lo siano stati in forma digitale.*
2. I Consiglieri Comunali, durante le ore di ufficio, hanno diritto di prendere visione di tali atti.
3. Gli atti dovranno, comunque, essere tenuti a disposizione dei consiglieri, per la consultazione, durante lo svolgimento della seduta.

Art. 46

Numero legale - Apertura Seduta - Scrutatori

1. L'adunanza ha inizio all'ora stabilita nell'avviso di convocazione.
2. La seduta è dichiarata aperta quando è presente almeno la metà più uno dei consiglieri assegnati senza computare il Sindaco, salvo che sia prevista una maggioranza specifica, accertata attraverso appello nominale del Segretario Generale.
3. In seconda convocazione la seduta è valida purché intervenga almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco.
4. Ciascun Consigliere ha diritto di chiedere la verifica del numero legale prima di ogni votazione dell'argomento all'ordine del giorno.
5. Il Presidente dopo l'appello designa, tra i presenti, tre consiglieri alle funzioni di scrutatore, per l'assistenza nelle votazioni tanto pubbliche che segrete, *nel rispetto della legislazione in materia di parità di genere e fatto salvo il diritto della minoranza di essere rappresentata.*

TITOLO VIII

SVOLGIMENTO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 47

Dichiarazioni in apertura di seduta

1. Il Presidente ha facoltà, in apertura di seduta, di prendere la parola per fare dichiarazioni su fatti di particolare importanza e rilievo, non concernenti oggetti o materie posti all'ordine del giorno e che non comportino deliberazioni né modifiche di provvedimenti già assunti dal Comune, né impegni di spesa di alcun genere.
2. La stessa facoltà spetta a ciascun consigliere, purché ne faccia richiesta al Presidente del Consiglio Comunale indicando l'argomento, almeno un'ora prima dell'orario di convocazione del Consiglio Comunale. Il Presidente decide sull'ammissibilità della richiesta, motivando l'eventuale rifiuto all'inizio della seduta.
3. Nei casi d'urgenza, il Sindaco può richiedere al Presidente del Consiglio Comunale di fare comunicazioni al Consiglio. In tal caso il Presidente rende noto al Consiglio le richieste del

Sindaco, precisando l'oggetto della comunicazione. Sull'argomento sarà consentito l'intervento di un consigliere di maggioranza e di uno di minoranza.

In apertura di seduta è consentito ai Presidenti delle Commissioni Consiliari di fare dichiarazioni inerenti i lavori delle Commissioni stesse previa comunicazione al Presidente del Consiglio.

Art. 48 Trattazione affari

1. Il Presidente o un Consigliere può proporre in aula un diverso ordine di trattazione degli oggetti iscritti all'Ordine del Giorno che viene sottoposto a votazione.
2. Prima della votazione il Presidente può dare la parola, per non più di tre minuti, soltanto ad un Consigliere che sia contrario alla proposta di cui al comma precedente.
3. Le richieste di rinvio possono essere accolte dal Presidente ovvero votate con le modalità di cui al comma precedente anche in mancanza del parere della conferenza dei Capigruppo.

Art. 49

Esame proposte di deliberazioni

1. Gli oggetti delle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno vengono letti in aula e, qualora non vi siano richieste di intervento, si passa alla votazione.

Art. 50

Ordine della discussioni

1. I Consiglieri che intendono parlare su un oggetto all'ordine del giorno debbono farne richiesta al Presidente il quale accorda la parola secondo l'ordine della domanda.
2. I Consiglieri parlano, di norma, in piedi, dal proprio banco dirigendo sempre la parola all'intero Consiglio.

Art. 51

Disciplina della discussione

1. Nessun Consigliere può parlare più di una volta e per non più di 15 minuti sullo stesso argomento iscritto all'ordine del giorno o su una mozione d'ordine, esclusa la replica sulle mozioni e interrogazioni, la dichiarazione di voto ed i richiami al Regolamento o all'ordine del giorno.
2. Ogni intervento deve riguardare unicamente l'argomento in esame.
3. A nessuno è consentito di interrompere chi parla tranne che al Presidente per un richiamo al Regolamento.
4. Qualora un Consigliere turbi l'ordine o pronunci parole ingiuriose, il Presidente lo richiama. Il Consigliere può dare spiegazioni in seguito alle quali il Presidente conferma o ritira il richiamo. Se il Consigliere persiste nel comportamento scorretto, il Presidente gli interdice la parola. Nell'ipotesi che il Consigliere nonostante il richiamo persista nel suo atteggiamento, il Presidente può sospendere la seduta. Alla ripresa della seduta, ove tale persistente comportamento determini l'impedimento alla regolare prosecuzione della stessa, il Presidente dispone l'allontanamento dall'aula del Consigliere.

Art. 52

Mozione d'ordine

1. La mozione d'ordine, proponibile in qualsiasi momento della seduta dai singoli consiglieri, consiste nel richiamo alla legge ed al Regolamento ovvero nel rilievo circa il modo e l'ordine con il quale è stata posta la questione in discussione o si intende procedere alla votazione.

Art. 53

Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere leso nella propria dignità o censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri ed opinioni diverse da quelle espresse.

2. Chiunque chieda la parola a questo titolo deve indicare con esattezza in che cosa consista il fatto personale ed in merito decide il Presidente.
3. Se il Consigliere insiste nella richiesta anche dopo la pronuncia negativa del Presidente decide il Consiglio, senza discussione, con votazione immediata.
4. Potrà rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che hanno determinato la richiesta.
5. Non è ammesso, con il pretesto del fatto personale, ritornare su una discussione chiusa.

Art. 54

Proposte pregiudiziali

1. Sono eccezioni pregiudiziali le proposte tendenti ad escludere o rinviare la discussione di un determinato argomento. Tali eccezioni possono essere proposte in qualsiasi momento della discussione, in presenza di elementi nuovi insorti durante la discussione stessa.
2. Dette eccezioni sono sottoposte alle decisioni del Consiglio ed in merito potrà ottenere la parola, per non più di tre minuti, il proponente ed un consigliere all'eccezione contrario.

Art. 55

Ordine del giorno sugli affari

1. I Consiglieri hanno facoltà di presentare ordine del giorno su di un determinato argomento prima che se ne chiuda la discussione. Tali ordini del giorno possono essere illustrati da uno dei proponenti e vengono posti in votazione subito dopo la chiusura della discussione stessa secondo l'ordine della loro presentazione e non possono essere votati in formulazione diversa da quella proposta, salvo consenso dei proponenti.
2. Gli ordini del giorno sugli affari, gli emendamenti e sottoemendamenti debbono essere redatti per iscritto, firmati e depositati sul tavolo del Presidente.
3. La votazione sugli emendamenti soppressivi, modificativi e aggiuntivi avverrà secondo l'ordine della tipologia suddetta e, all'interno della stessa tipologia, secondo l'ordine di presentazione.
4. In caso di parità di voti gli emendamenti sono respinti.

Art. 56

Chiusura di discussione

1. Quando sull'argomento in discussione non vi siano altri Consiglieri iscritti a parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione stessa.

TITOLO IX

DICHIARAZIONI DI VOTO E VOTAZIONI

Art. 57

Dichiarazioni di voto e ordine delle votazioni

1. Dichiarata chiusa dal Presidente la discussione non può essere concessa la parola che per dichiarazioni di voto.
2. La votazione si fa sul complesso della proposta. Ciascun Consigliere può però chiedere la votazione per singoli articoli, o capitoli, o voci, o parti. Esaurite le votazioni separate, si procede alla votazione sul complesso della proposta, nel testo emendato.
3. Sulle votazioni di articoli, capitoli, voci, parti, emendamenti e sottoemendamenti può essere concessa la parola solo per dichiarazione di voto per una durata massima di 5 minuti.

Art. 58

Forma delle votazioni

1. L'espressione del voto è di norma palese e soggetta a controprova.
2. Alla votazione *si procede ordinariamente per alzata di mano, con registrazione dei nominativi di coloro che votano in senso contrario alla proposta e di coloro che si astengono dal voto*; per appello nominale si procede, oltre nei casi espressamente previsti dalla legge, nel caso venga, anche verbalmente, richiesta da almeno cinque Consiglieri al termine della discussione e prima di procedere alla votazione.
3. *Qualora si proceda a votazione per schede, le schede bianche e nulle si computano per determinare il quorum dei votanti.*
4. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero legale del quorum strutturale.
5. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge e dallo statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione della qualità e dei comportamenti di persone.
6. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente conclude con la pronuncia "il Consiglio ha approvato" oppure "il Consiglio non ha approvato".
7. Nel verbale viene indicato il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta ed il nome degli astenuti e dei contrari. Nella votazione con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.
8. Il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, accerta il risultato della votazione e lo proclama; il Segretario ne prende nota.

Art. 59

Votazione per appello nominale

1. Nella votazione per appello nominale il Presidente fa eseguire dal Segretario l'appello dei Consiglieri; questi rispondono "sì", oppure "no", oppure dichiarano di astenersi.
2. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 60

Votazione per scrutinio segreto

1. La votazione è segreta quando si svolge in modo tale che il contenuto del voto di ciascun Consigliere non possa essere mai conosciuto da chiunque altro.
2. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata, a seconda dei casi, a mezzo di schede, Nelle votazioni a mezzo di schede, predisposte in bianco con il simbolo del Comune, uguali di colore e di formato e prive di segni di riconoscimento, il Presidente illustra le modalità di votazione e, quindi, ciascun consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere attenendosi alle disposizioni impartite dal Presidente.
3. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
4. I Consiglieri che non partecipano alla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente affinché ne sia preso atto a verbale e sono computati nel quorum del numero legale.
5. Ciascun Consigliere si reca al banco per depositare nell'urna la scheda.
6. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede e al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti. Le schede verranno, all'esito, *distrutte, salvo deliberazione di conservazione agli atti di presidenza in caso di preannunciate contestazioni sul voto.*
7. Il numero delle schede deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti dalla votazione.

Art. 61

Divieto di interventi durante la votazione e proclamazione dell'esito

1. Iniziata la votazione non è concessa la parola ad alcuno sino alla proclamazione del voto, salvo per un richiamo alle disposizioni del Regolamento in materia di espressione di voto.
2. Terminata la votazione, il Presidente ne riconosce e proclama l'esito.

Art. 62
Approvazione delle proposte

1. Ogni proposta si intende approvata quando abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto, nei quali si richiedono speciali maggioranze ovvero particolari forme e modalità di votazione.
2. In caso di parità di voti la proposta non è approvata né respinta e può essere sottoposta a nuova votazione.
3. I Consiglieri che ai sensi dell'art. 22 dello Statuto non possono partecipare alla votazione, devono allontanarsi dalla sala all'inizio della trattazione dell'argomento, dandone comunicazione al Presidente ed al Segretario, che lo fa constatare nel verbale.

Art. 63
Revoca o modifica di precedenti deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio recanti modificazioni o revoca di precedenti deliberazioni devono fare espressa menzione di dette modificazioni o revoche; in difetto saranno considerate come non validamente prese.
2. Le deliberazioni che contrastano in tutto o in parte con prescrizioni di piani, programmi od altri atti di indirizzo generale devono, per essere ritenute validamente prese, contestualmente apportare espressa modifica alle suddette prescrizioni.

Art. 64
Verifica numero legale

1. Il Presidente, ogni qualvolta si debba procedere al voto, verifica che le votazioni avvengano in presenza del numero legale. Qualora, in sede di votazione, o in virtù del suo esito, emerga la mancanza del numero legale, il Presidente dichiara nulla l'avvenuta votazione e può procedere alla sospensione della seduta per non più di 10 minuti, trascorsi i quali e persistendo la mancanza del numero legale *verificata a seguito di nuovo appello*, la votazione è rinviata ad altra seduta.
2. Il Presidente, trascorsi ulteriori 10 minuti, ove venga accertato la presenza del numero legale, può procedere allo svolgimento ulteriore dell'ordine del giorno. In caso contrario dichiara chiusa la seduta.

Art. 65
Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio Comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei Consiglieri.
2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

TITOLO X
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 66
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 15° giorno *successivo* alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio *digitale*.
2. *Abroga e sostituisce* la precedente regolamentazione che disciplinava il funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 67

Pubblicazione / diffusione

1. *Copia del presente Regolamento è pubblicata all'Albo pretorio digitale per giorni 15, nonché, in via permanente, sul portale istituzionale, sezione "amministrazione trasparente" e di tanto è data segnalazione agli Assessori, al Collegio dei Revisori contabili, ai Dirigenti.*
2. Copie del Regolamento devono essere depositate nella Sala delle adunanze del Consiglio Comunale, durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.